

COMUNE DI VEGLIE

Deliberazione C.C. 30 giugno 2022, n. 24**Variante urbanistica - approvazione definitiva atti Conferenza di Servizi.**

OGGETTO: “Ampliamento da fabbricato rurale a locale artigianale” richiesto dalla ditta “Rizzo Antonio” di Rizzo Francesco, con sede in Veglie alla Via G. Di Vittorio in variante allo strumento urbanistico vigente ed ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 – Approvazione definitiva atti della Conferenza di Servizi.

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 18:44, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 1ª ed in seduta pubblica.

Al momento dell’annuncio della trattazione dell’argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 13 e assenti n.4 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
CLAUDIO PALADINI	Sì	
STEFANIA CAPOCCIA	Sì	
KATIA PRATO	Sì	
LUCA CACCIATORE	Sì	
MARCO MICCOLI	Sì	
LAURA MOGAVERO	Sì	
FIorenZO PATERA	Sì	
FRANCESCO MILANESE	Sì	
LUIGI MASSA	Sì	
LUISA MARGHERITO		Sì
ORONZO SABATO		Sì
GIADA SANTOLLA	Sì	
GIUSEPPE LANDOLFO		Sì
ANGELO CIPOLLA	Sì	
GIOVANNI CARLA`		Sì
LUIGI SPAGNOLO	Sì	
FERNANDO FAI	Sì	

Il Consigliere Sig. Sig. Francesco MILANESE in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori dell’odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Domenico CACCIATORE.

Immediatamente eseguibile X

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto:

- dell’intervento del Sindaco che espone l’argomento in trattazione e, in particolare, della comunicazione inerente la richiesta di sostituzione dello schema di convenzione annesso alla proposta di deliberazione in quanto erroneamente risulta allegato altra convenzione utilizzata in altra occasione;
- dei successivi interventi del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, arch. Antonio Anglano, e del Consigliere Signor Angelo Cipolla;

- dell'interruzione della seduta disposta dal Presidente al fine di consentire la visione del corretto schema di convenzione che si intende allegare alla presente deliberazione – interruzione avvenuta alle ore 21,20;
- della ripresa dei lavori del Consiglio avvenuta alle ore 21,30 in presenza di n. 13 membri del Consiglio ed assenti n. 4 (Margherito, Sabato, Landolfo e Carlà) così come risultante dall'appello effettuato dal Segretario Generale;
- della votazione resa per alzata di mano dai membri del Consiglio Comunale che con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 1 (Fai) approva la sostituzione dello schema di convenzione in precedenza allegato alla bozza di deliberazione predisposta dall'Ufficio con nuovo documento;
- dei successivi interventi del Consigliere Signor Angelo Cipolla, del Sindaco, del Consigliere Signor Fernando Fai e del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, arch. Antonio Anglano;

il tutto così come riportato nell'allegato verbale stenotipico che è parte integrante del presente atto;

Premesso:

- che in data 30/04/2020, prot. 6471 - Pratica Suap n. 26/2020 la ditta "Rizzo Antonio" di Rizzo Francesco ha presentato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Veglie istanza per la variazione dello strumento urbanistico vigente relativo al progetto di "**Cambio di destinazione d'uso di un fabbricato rurale a locale artigianale con ampliamento**" in località Simoni-Troali, in catasto al foglio 21 p.lla 121 e 233.
- che in data 07/05/2020, con nota prot. 6676, è stato avviato il procedimento in essere con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 5, 7 e 8 della Legge 241/90;
- che con nota prot. 10843 del 06/08/2020 il progetto è stato trasmesso ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) ai fini della valutazione dello stesso di verifica di assoggettabilità a VAS;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/07/2021, al fine di risolvere il conflitto di attribuzione delle deleghe in capo ad un unico soggetto, è stato nominato l'Ing. Mauro Manca, in qualità di Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale quale "autorità competente" nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento *de quo*;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio n. 387 del 06/08/2021, avente ad oggetto "progetto di cambio di destinazione d'uso di un fabbricato rurale a locale artigianale con ampliamento in località Troali-Simoni, ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 44/2012 e s.m.i." mediante la quale l'intervento è stato escluso dalla verifica di assoggettabilità – Determina pubblicata sul BURP n. 119 del 16/09/2021;

Considerato che

- gli artt. 1 e 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno delegato il Governo al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- l'art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, comma 8, allegato 1, numeri 26, 42, 43 e 50 ha delegato il Governo ad emanare norme regolamentari delegificanti nell'ambito delle attività produttive;
- l'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
- l'art. 4 del D.P.R. n. 160/2010, prevede che i Comuni esercitino anche in forma associata le funzioni inerenti il S.U.A.P.;
- la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale dell'11/12/2018 n. 2332, ha approvato le linee guida SUAP per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010;

- ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per la convocazione della Conferenza dei Servizi finalizzata all'attivazione della variante allo strumento urbanistico poiché l'intervento in progetto modifica, in sintesi, parametri urbanistico-edilizi e di destinazione d'uso delle aree direttamente interessate, così come attestato dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive nella relazione istruttoria;
- il Responsabile dello Sportello Unico per le attività Produttive del Comune di Veglie, arch. Antonio Anglano, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, con nota prot. 16753 del 22/11/2021 ha convocato la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla-osta ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, fissando il termine del 31/12/2021 per la conclusione della Conferenza dei Servizi e, quindi, quale termine ultimo per fornire pareri, autorizzazioni e nulla-osta;

Visti:

- la nota prot. 17770 del 09/12/2021 la Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio Urbanistica, valutato il progetto trasmesso *“ritiene che le stesse (preliminari attestazioni) debbano essere supportate da un unico elaborato grafico tratto dal vigente PRG con l'indicazione delle perimetrazioni di tutte le aree enucleate dal SUAP nella propria relazione al fine di completare la verifica oggettiva e rigorosa in merito alla inesistenza di aree o alla loro insufficienza in base a quanto sopra doverosamente richiamato. Infine, con l'obiettivo di consentire una esaustiva valutazione finalizzata all'espressione del parere di competenza, questa Sezione rimane in attesa di una Relazione Istruttoria completa sottoscritta dal Responsabile del SUAP, predisposta secondo i modelli indicati in premessa che consentono il dovuto perfezionamento delle attestazioni di competenza comunale”*. Il Servizio Urbanistica pertanto, contestualmente alle evidenze istruttorie sopra richiamate, chiede la suddetta documentazione integrativa sia trasmessa almeno sette giorni prima della data del 31.12.2021, termine perentorio per la conclusione della conferenza.
- a tal fine, dovendo lo Sportello Unico per le attività Produttive completare quanto sopra richiesto ad integrazione, ha ritenuto opportuno rettificare la data di conclusione della conferenza dei servizi posponendola al 20/01/2022 al fine di consentire, da una parte, una attenta predisposizione della documentazione richiesta e, dall'altra, un congruo tempo per completarne l'istruttoria anche sulla base della documentazione che in data 27/12/2021 si trasmetteva.
- il parere prot. 6522 del 21/12/2021 acquisito al n 18736 del 22/12/2021, rilasciato dall'Autorità Idrica Pugliese dal quale si evince che *“la attuale convenzione di Gestione vigente, all'art. 3 co. 3, definisce come oggetto della stessa, i servizi di acquedotto e fognatura per usi civili ovvero per usi in cui quelli civili abbiano carattere prevalente e che, pertanto, le infrastrutture a servizio di aree di insediamento produttivo o ad uso agricolo (così come individuate dallo strumento urbanistico di codeste Amministrazioni, solitamente tipizzate come D ed E) esulano dalla competenza di questa Autorità e, quindi, non potranno ricomprendersi nella perimetrazione degli agglomerati”*.
- il parere acquisito al prot. 96 del 04/01/2022 rilasciato dalla ASL di Lecce – Dipartimento di prevenzione dal quale emerge che *“non sussistono motivi ostativi al cambio di destinazione d'uso ed all'ampliamento proposti a condizione che, poiché non esplicitamente riportato nella documentazione tecnica, l'approvvigionamento idrico potabile sia assicurato da AQP o da altra fonte autorizzata potabile”*.
- il parere favorevole acquisito al prot. 542 del 14/01/2022 rilasciato dalla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica espresso alle condizioni che qui di seguito si riportano:
 - *La procedura in oggetto non deve essere assimilata alle varianti ordinarie che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico-edilizia dell'area ma deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto proposto di attività produttiva da cui deriva, non a zona artigianale. Conseguentemente, non si determina alcuna nuova zonizzazione, ma si ha variazione dello*

strumento urbanistico generale nella misura minima necessaria a consentire l'attuazione dell'intervento medesimo;

- **La delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale** deve prevedere un tempo congruo non inferiore ai cinque anni per la non frazionabilità e la non alienabilità delle opere;
- **La delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale** deve prevedere obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti. Come esplicitato nell'Atto di indirizzo per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 di cui alla DGR 2332/2018, la variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia di un'area.
- il parere acquisito al prot. 808 del 19/01/2022 rilasciato dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale dal quale emerge che *"allo stato attuale degli atti, le p.lle 121 e 123 del foglio 21, in cui è ubicata l'area di intervento, non sono interessate da alcun vincolo del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)"*.
- la nota acquisita al prot. 890 del 20/01/2022 trasmessa da ARPA Puglia dalla quale emerge che l'Agenzia, nel procedimento considerato, non rileva competenze specifiche.

Richiamato il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 20/01/2022, riportante i dati e gli elementi procedurali che hanno determinato l'iter amministrativo svolto;

Visto

- l'avviso di deposito per 30 giorni consecutivi presso la segreteria comunale, pubblicati sul sito istituzionale e sull'albo pretorio, nonché su due quotidiani a tiratura locale, così come previsto dall'art. 8 dell'Atto di indirizzo e coordinamento per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2332 del 11 dicembre 2018;

Considerato che nel periodo di deposito e, fino alla data dell'attestazione non sono pervenute osservazioni, così come riportato nell'attestazione a firma del Segretario Comunale prot. 9060 del 06/06/2022;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente, regolante i rapporti tra la ditta proponente e l'Amministrazione Comunale in cui si riporta quanto richiesto nel parere della Regione Puglia circa la non alienabilità dell'area e le cause di decadenza della stessa;

Visti gli elaborati progettuali oggetto di esame di conferenza di servizi che di seguito si elencano:

- Tavola 1 – Stralcio Aerofotogrammetrico – Catastale – P.R.G. – Stralcio Planimetria Generale – Stato dei luoghi;
- Tavola 2 – Planimetria generale di intervento – Sviluppo planimetrico – Tabella dati tecnici urbanistici;
- Tavola 3 – Planimetria generale di intervento: Individuazione standards urbanistici;
- Tavola 4 – Pianta piano terra esistenti – Prospetti e sezioni esistenti;
- Tavola 5 – Pianta piano terra di progetto – Prospetti e sezioni di progetto – Tabella illuminometrica;
- Tavola 6 – Layout lavorativo;
- Tavola 7 – Pianta piano terra: Schema impianto elettrico;
- Tavola 8 – Schema impianto fogna nera e bianca – Schema impianto acque lavaggio – particolari;
- Relazione tecnico-descrittiva
- Relazione tecnico-descrittiva smaltimento acque di lavaggio e fognarie
- Relazione geologica ed idrogeologica
- Relazione inerente Piano Paesaggistico Territoriale Tematico (PPTR)

- Dichiarazione di rispondenza art. 122 DPR 380/2001
- Dichiarazione di conformità art. 77 DPR 380/2001
- Dichiarazione sostitutiva valutazione Vigili del Fuoco
- Dichiarazione relativa agli obblighi di progettazione impianti art. 107 DPR 380/2001;
- Rapporto Ambientale Preliminare
- Relazione fotografica;
- Relazione Tecnica – Impianto elettrico

Ritenuto:

di stabilire che, per quanto riguarda il profilo urbanistico, l'intervento è complessivamente caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

SUPERFICIE LOTTO DI INTERVENTO			7525,00
VOLUME PREVISTO			mc 9379,40
PREVISIONE PROGETTUALE			1543
LOTTO EFFETTIVO DI	7525 -755 =		Mq 6770,00
INTERVENTO			
Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq		1,25
Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq		1,39
superficie STANDARD	1mq /10 mq sup. lotto	752,50	755,00
URBANIZZAZIONE DM 1444/68			
superficie a parcheggi	1mq /10 mc vol costruito (9379,40 mc)	937,94	762+strade
superficie a verde	1/3 sup libera del lotto (7525-1543-752,50-937,94)/3	1430,52	1436,00

DATI URBANISTICI COMPLESSIVI DI PROGETTO PROGETTO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA FABBRICATO RURALE A LOCALE ARTIGIANALE ED AMPLIAMENTO ART. 8 DPR 160/2010 e s.m.i. - sito in Veglie c.da Simoni

	sup. (mq)	h (m)		volume (mc)
FABBRICATO "A" - esistente cambio d'uso	40 x10,5	420	4,15	4,20x4,15 1743,00
SUPERFICIE COPERTA da realizzare DI NUOVA COSTRUZIONE ampliamento				
BLOCCO "B"	12,40x40,00	496,00	6,8	496,00x6,80 Mc 3372,8
BLOCCO "C"	19,00	33,00	627,00	627,00x6,80 Mc 4263,60
SUB TOTALE AMPLIAMENTO mq	1123			Mc 7636,4
TOTALE PREVISIONE DI PROGETTO (ESISTENTE E AMPLIAMENTO)	1543			Mc 9379,40

Considerato che:

- l'iter procedurale seguito risponde agli atti di indirizzo emanati dalla Regione Puglia;
- al punto 10 della deliberazione della G.R. n.2581 del 22.11.2011 specifica che comunque è data facoltà all'Amministrazione Comunale, ove non ritenga significativa la cessione delle aree per le U.S. o, per mancanza di superfici, ricorrere alla monetizzazione delle stesse;
- l'Amm.ne Comunale può disporre, per quanto sopra, in favore delle monetizzazione delle aree da cedere; dell'area a standard (D.M. 1444/68) prevista in progetto.

Di prendere atto

- del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi riportante i dati e gli elementi procedurali che

- hanno determinato l'iter amministrativo svolto
- dell'intervento dei seguenti Enti i quali hanno reso nei termini prescritti i dovuti pareri:
 - Autorità Idrica Pugliese
 - ASL di Lecce – Dipartimento di prevenzione
 - Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
 - ARPA Puglia
 - inoltre che gli Enti che non hanno provveduto a trasmettere i dovuti pareri sono considerati non partecipanti alla suddetta Conferenza dei servizi;
 - che dalla adozione del presente atto non derivano oneri per l'Amministrazione Comunale;

Visti

- il Dpr. 7 luglio 2010 n°160 recante *il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive* (DPR. n°160/10)
- gli *Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del Dpr. n°160/2010*, adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n°2581 del 22 novembre 2011
- gli artt. da 14 a 14-*quinquies* della L. 7 agosto 1990 n°241 recante *Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* (L. n°241/90)
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n°267 recante il *Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali*;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi del disposto di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 dal Responsabile del settore interessato;

Con voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 3 (Cipolla, Spagnollo e Fai) espressi per alzata di mano dai n. 13 membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di prendere atto delle risultanze procedurali riassunte nel verbale di conclusione della conferenza di servizi allegato alla presente, dal quale emerge l'accoglimento della suddetta variante urbanistica alle seguenti condizioni e con i seguenti parametri urbanistici:

SUPERFICIE LOTTO DI INTERVENTO		7525,00	
VOLUME PREVISTO		mc 9379,40	
PREVISIONE PROGETTUALE		1543	
LOTTO EFFETTIVO DI	7525 -755 =		Mq 6770,00
INTERVENTO			
Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq		1,25
Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq		1,39
superficie	1mq /10 mq sup. lotto	752,50	755,00
STANDARD			
URBANIZZAZIONE			
DM 1444/68			
superficie a parcheggio	1mq /10 mc vol costruito (9379,40 mc)	937,94	762+strade
superficie a verde	1/3 sup libera del lotto (7525-1543-752,50-937,94)/3	1430,52	1436,00

DATI URBANISTICI COMPLESSIVI DI PROGETTO PROGETTO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA FABBRICATO RURALE A LOCALE ARTIGIANALE ED AMPLIAMENTO ART. 8 DPR 160/2010 e s.m.i. - sito in Veglie c.da Simoni

		sup. (mq)	h (m)		volume (mc)
FABBRICATO "A" -	40 x10,5	420	4,15	4,20x4,15	1743,00
esistente cambio d'uso					

SUPERFICIE COPERTA da realizzare DI NUOVA COSTRUZIONE ampliamento

BLOCCO "B"	12,40x40,00	496,00	6,8	496,00x6,80	Mc 3372,8
BLOCCO "C"	19,00	33,00	627,00	627,00x6,80	Mc 4263,60
SUB TOTALE AMPLIAMENTO mq		1123			Mc 7636,4
TOTALE PREVISIONE DI PROGETTO		1543			Mc 9379,40
(ESISTENTE E AMPLIAMENTO)					

- Autorità Idrica Pugliese la quale riferisce che *"la attuale convenzione di Gestione vigente, all'art. 3 co. 3, definisce come oggetto della stessa, i servizi di acquedotto e fognatura per usi civili ovvero per usi in cui quelli civili abbiano carattere prevalente e che, pertanto, le infrastrutture a servizio di aree di insediamento produttivo o ad uso agricolo (così come individuate dallo strumento urbanistico di codeste Amministrazioni, solitamente tipizzate come D ed E) esulano dalla competenza di questa Autorità e, quindi, non potranno ricomprendersi nella perimetrazione degli agglomerati"*.
 - ASL di Lecce – Dipartimento di prevenzione la quale riferisce che *"non sussistono motivi ostativi al cambio di destinazione d'uso ed all'ampliamento proposti a condizione che, poiché non esplicitamente riportato nella documentazione tecnica, l'approvvigionamento idrico potabile sia assicurato da AQP o da altra fonte autorizzata potabile"*.
 - Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica – parere favorevole espresso alle condizioni che qui di seguito si riportano:
 - *La procedura in oggetto non deve essere assimilata alle varianti ordinarie che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico-edilizia dell'area ma deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto proposto di attività produttiva da cui deriva, non a zona artigianale. Conseguentemente, non si determina alcuna nuova zonizzazione, ma si ha variazione dello strumento urbanistico generale nella misura minima necessaria a consentire l'attuazione dell'intervento medesimo;*
 - *La delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale deve prevedere un tempo congruo non inferiore ai cinque anni per la non frazionabilità e la non alienabilità delle opere;*
 - *La delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale deve prevedere obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti. Come esplicitato nell'Atto di indirizzo per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 di cui alla DGR 2332/2018, la variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia di un'area.*
 - *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale la quale riferisce che "allo stato attuale degli atti, le p.lle 121 e 123 del foglio 21, in cui è ubicata l'area di intervento, non sono interessate da alcun vincolo del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)".*
 - *ARPA Puglia la quale riferisce che l'Agenzia, nel procedimento considerato, non rileva competenze specifiche.*
3. di approvare unitamente alla variante urbanistica, l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti e registrazione a cura e spese della ditta proponente, con l'indicazione del divieto a pena di decadenza, di frazionamento e di cessione del complesso produttivo prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dall'ottenimento dell'agibilità;

- *che decorsi 4 anni dalla data di approvazione della suddetta delibera senza che si sia data seguito alle opere e, quindi, al concretizzarsi della suddetta variante, la stessa dovrà considerarsi decaduta, così come esplicitato nell'Atto di indirizzo per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 di cui alla DGR 2332/2018, la variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia di un'area.*
- *di prescrivere, in aggiunta a tutto quanto contenuto nei verbali della Conferenza di servizi, tenuto conto di quanto riportato nella deliberazione della G.R. n. 2581/2011 e all'art. 15 del DPR 380/01, a tutela dell'interesse pubblico, che la società proprietaria dovrà presentare istanza e gli elaborati finalizzati all'ottenimento del permesso di costruire entro sei mesi dalla data di notifica della presente deliberazione e dovrà ritirare lo stesso permesso di costruire entro i successivi sei mesi della notifica di accoglimento dell'istanza;*
- 4. di stabilire, sin d'ora, che in caso di mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire, l'area interessata ritornerà alla destinazione urbanistica precedente;
- 5. di autorizzare il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Veglie a sottoscrivere la convenzione urbanistica, secondo i contenuti di cui allo schema allegato;
- 6. di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti consequenziali alla presente deliberazione ai fini della comunicazione, ai soggetti interessati, dei contenuti della presente, ivi compreso l'allegato schema;
- 7. di disporre la pubblicazione del presente atto, anche per estratto, a cura e spese del richiedente sig. Rizzo Pietro, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia secondo quanto previsto dall'allegato alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2000/2007 e 2581/2011."
- 8. di dare atto che dalla adozione del presente atto non derivano oneri per l'Amministrazione comunale

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere e su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 3 (Cipolla, Spagnollo e Fai) espressi per alzata di mano dai n. 13 membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Francesco MILANESE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE